

Codice A1705A

D.D. 19 aprile 2019, n. 362

Disposizioni applicative per la campagna 2019 riguardanti le domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020.

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato in particolare l'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), paragrafi 1-8 del regolamento (UE)1305/2013, corrispondenti alla sottomisura 10.1 che prevede l'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali di durata almeno quinquennale, a fronte di pagamenti a cadenza annuale il cui importo è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve le eccezioni approvate in deroga dai Servizi della Commissione Europea;

considerato, inoltre, l'articolo 29 (Agricoltura biologica) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata al massimo quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

visti i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;

regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

considerato in modo particolare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che disciplinano rispettivamente la conversione e l'adeguamento degli impegni verso altri impegni dello sviluppo rurale, laddove siano soddisfatte determinate condizioni;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 18-8483 del 1° marzo 2019;

vista in particolare, nell'ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) relativa all'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

viste le operazioni che compongono la sottomisura 10.1, alcune delle quali articolate in azioni:

10.1.1 "Produzione integrata";

10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";

10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", composta dalle azioni:

10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,

10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,

10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,

10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili", composta dalle azioni:

10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,

10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,

10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", composta dalle azioni:

10.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,

10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,

10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";

10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", composta dalle azioni:

10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,

10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono";

10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli";

vista la Misura 11 (Agricoltura biologica) del PSR 2014-2020, corrispondente all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le due sottomisure in cui è articolata:

- 11.1, con l'unica operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica"

- 11.2, con l'unica operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica";

vista la DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e s.m.i. che ha stabilito la presentazione condizionata di nuove domande per l'azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e per l'azione 214.2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica) del PSR 2007-2013, con la clausola di

adeguare nel 2016 gli impegni assunti alle prescrizioni dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) o della Misura 11 (Agricoltura biologica) del PSR 2014-2020 (art. 14(2) del regolamento (UE) 807/2014);

vista la determinazione dirigenziale n. 326 del 4/6/2015 che, ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. , ha dettato le disposizioni applicative per la campagna 2015, riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;

viste la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/04/2016, che hanno definito per la campagna 2016 le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative a tutte le operazioni e azioni della sottomisura 10.1;

viste la DGR n. 144814-3089 del 27/03/2017 e la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, che hanno definito per la campagna 2017 le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative alle operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8;

viste la DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, che hanno definito per la campagna 2018 le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative alle operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9;

visto il Decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>;

visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e vista la l.r. 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto della DGR n. 94-3832 del 4.08.2016 (BU 36 dell'08.09.2016) avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'Arpea delega una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento a Settori della Direzione regionale Agricoltura;

tenuto conto del Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea n. 46 del 18.02.2019, che fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superficie e animali relative alla campagna 2019;

ritenuto opportuno richiamare e aggiornare, ove necessario, le disposizioni di natura tecnica da fornire ai titolari delle domande di pagamento del 2019 relative alla sottomisura 10;

ritenuto opportuno consentire alle imprese agricole di intensificare gli impegni in corso di attuazione e di incrementare i loro benefici ambientali effettuando:

- ai sensi dell'art. 14, par.1 del regolamento (UE) 807/2014, la *conversione* da impegni delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili) in impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi).

In questi casi infatti la trasformazione di seminativi o fruttiferi oggetto degli impegni agroambientali sopra citati in foraggere assoggettate agli impegni dell'azione 10.1.4/1 o in superfici improduttive (nel caso delle altre azioni indicate) determina nell'arco del quinquennio benefici ambientali che comprendono l'azzeramento dei trattamenti diserbanti e, per via dell'inerbimento permanente, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni e la copertura permanente del suolo.

Per ragioni di sostenibilità finanziaria, tali conversioni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi (attivati per le operazioni 10.1.4 e 10.1.7 con determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019). La finanziabilità degli impegni intrapresi mediante conversione è quindi condizionata alla collocazione in posizione utile delle domande nelle rispettive graduatorie;

- ai sensi dell'art. 14, par.2 del regolamento (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dall'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) all'azione 10.1.3/2 (semina su sodo) e, in riferimento all'operazione 10.1.1, dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)" nell'ambito dell'impegno facoltativo di inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti. In questi casi la corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

stabilito di approvare le disposizioni allegate al presente provvedimento, riguardanti aspetti non regolamentati dall'Arpea e in particolare gli aspetti tecnici per l'attuazione nella campagna 2019 degli impegni in corso relativi alla Misura 10 del PSR 2014-2020, di competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente della Direzione agricoltura;

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per i motivi specificati in premessa

DETERMINA

in riferimento alle domande di pagamento che devono essere presentate per l’annualità 2019 dalle imprese agricole che proseguono nell’attuazione di impegni in corso della sottomisura 10.1:

- titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) relative all’azione 214.1 del PSR 2007-2013, presentate nel 2015 alle condizioni specificate dalla DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e dalla DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento e proseguite nel 2016 (mediante adeguamento alla corrispondente operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020) e negli anni successivi;
- titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) relative a operazioni/azioni della sottomisura 10.1, presentate nel 2016 alle condizioni specificate dalla DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e dalla D.D. n. 248 del 21/04/2016 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento e proseguite negli anni successivi;
- titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) relative a operazioni/azioni della sottomisura 10.1, presentate nel 2017 alle condizioni specificate dalla DGR n. 14-4814 del 27/3/2017 e dalla D.D. n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i. e proseguite nel 2018;
- titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) relative a operazioni/azioni della sottomisura 10.1, presentate nel 2018 alle condizioni specificate dalla DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018 e risultate ammissibili a finanziamento;
- imprese che sono subentrate (totalmente o parzialmente) a quelle sopra indicate nella conduzione di terreni oggetto di impegni in corso di attuazione;

1) di approvare le disposizioni applicative allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, la *conversione* da impegni in corso delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili) in impegni dell’operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell’agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di

superfici inerbite ai margini dei campi). Tali conversioni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni attivati a seguito della conversione è condizionata alla collocazione delle domande in posizione utile nelle rispettive graduatorie

3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 2 del regolamento (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dall'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) all'azione 10.1.3/2 (semina su sodo) e, in riferimento all'operazione 10.1.1, dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila" nell'ambito dell'impegno facoltativo di inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti. La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

4) di richiamare, per quanto non previsto dalla presente determinazione, la Determinazione del Direttore di Arpea n. 46 del 18.02.2019 e in particolare l'Allegato 1;

5) di stabilire che le disposizioni contenute in allegato alla presente determinazione potranno essere integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mario Ventrella

GS\MRR\TL